

La Consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna

Marzio Maccarini

L'esperienza della Consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna si inserisce nel percorso di evoluzione del regionalismo italiano. Senza ripercorrere l'intero cammino costituzionale, a partire dalla legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" che ha attribuito un nuovo ruolo allo Statuto regionale¹, la portata innovativa dell'art. 123 Cost., per quanto attiene soprattutto a profili contenutistici dello Statuto, ha inciso notevolmente sulla scelta del legislatore regionale nell'individuare uno strumento *ad hoc* per garantire il rispetto, e non solo, dello Statuto da parte delle fonti regionali subordinate.

Come sopra ricordato si deve, anche solo con un breve accenno, richiamare la giurisprudenza costituzionale e in particolare le sentenze della Corte costituzionale 378/2004, 12/2006 e 200/2008. La Consulta, a più riprese, ha affrontato il tema della natura di tali organi di garanzia delineandone limiti e poteri².

La loro natura li porta ad essere non tanto giudici che "custodiscono" gli Statuti quanto – ancora in forma dubitativa – *organi amministrativi indipendenti*, sia pure *sui generis*. Ma il loro ruolo non è tuttavia solo quello di dare consigli tanto che, da una lettura complessiva della normativa regionale oggi esistente, le Consulte – come si vede

(1) Si può affermare che lo Statuto regionale è la "fonte" di vertice dell'ordinamento giuridico regionale per il quale è stato ritenuto necessario l'istituzione di un organo di garanzia a tutela della rigidità statutaria e dell'equilibrato esercizio delle funzioni politiche e normative dell'ente regionale.

(2) Per una compiuta analisi dei profili emersi dalla giurisprudenza costituzionale si rimanda agli altri interventi del presente numero.

vi è la tentazione di chiamarle in tal modo e non semplici organi – “producono” pronunce, giudizi, opinioni (concorrenti e dissenzienti), dunque in generale – a prescindere dall’aspetto prettamente linguistico e concettuale usato – troviamo, o potremmo trovare, un panorama diversificato di “provvedimenti amministrativi” o “decisioni”.

Vi è dunque una esigenza di comprendere la natura giuridica degli atti (ora ancora in forma neutra) emanati dagli organi di garanzia, o forse più semplicemente vi è la volontà, con questo lavoro, di offrire validi strumenti sia per gli operatori del diritto, intesi come i futuri membri delle consulte, sia per il legislatore per produrre norme, o modifiche *ad hoc*, per delineare al meglio l’ambito di operatività concreta di tali organi e quindi dare una rilevanza sostanziale e formale all’azione delle Consulte di garanzia.

Per quanto attiene all’esperienza della Regione Emilia-Romagna, la scelta è stata quella di denominare tale organo come “Consulta di garanzia statutaria” conferendogli autonomia organizzativa e amministrativa³. Nel 2007, la Consulta è stata istituita con la legge regionale

(3) Statuto Regione Emilia-Romagna. Art. 69 (*Consulta di garanzia statutaria*)

1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente della Regione:
 - a) prende atto degli eventi che causano l’anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all’elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;
 - b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
 - c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità allo Statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell’Assemblea legislativa;
 - d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle autonomie locali o su richiesta della Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all’obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione;
 - e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla legge.
2. I pareri della Consulta, salvi gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al parere espresso.
3. La Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall’Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano

4 dicembre 2007, n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria”⁴ e nel maggio 2008 sono stati nominati dall’Assemblea legislativa della Regione i tre componenti di nomina consiliare⁵; successivamente nel gennaio 2009 vi è stato l’insediamento, con la nomina del Presidente⁶.

Fin da subito emerge che la Consulta di garanzia opera in via transitoria e con i soli componenti eletti dall’Assemblea legislativa e può esercitare solo le competenze⁷ sull’ammissibilità dei referendum regionali

maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall’insediamento dell’Assemblea.

4. L’Ufficio di componente la Consulta è incompatibile con quello di componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, di Parlamentare nazionale o europeo.

5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione.

6. La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento che disciplina, tra l’altro, la partecipazione alle sedute, le modalità di convocazione e funzionamento, nonché la propria organizzazione interna.

7. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane in carica per trenta mesi.

(4) Il Legislatore regionale, dopo la previsione statutaria della istituzione di un organo di garanzia, si è attivato presentando nel 2006 un progetto di legge d’iniziativa dei consiglieri Zanca, Villani, Richetti, Aimi, Rivi e Corradi) recante: Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, n. 1934). L’*iter* legislativo si è concluso nel dicembre 2007 con la notifica e la pubblicazione della l.r. 4 dicembre 2007, n. 23. Particolarmente significative le sedute della VI Commissione consiliare del 5 dicembre 2006; 13 febbraio 2007; 6 marzo 2007; 11 aprile 2007; 19 maggio 2007; 22 maggio 2007; 29 maggio 2007; 5 giugno 2007.

(5) 21 maggio 2008, Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, 111^a seduta della VIII Legislatura, Progr. n. 173.

(6) Si è insediata la Consulta di garanzia statutaria, composta da Giuseppe Piperata (presidente), Ugo Rescigno (vicepresidente) e Marzio Maccarini. L’insediamento è stato reso possibile con l’introduzione di una norma transitoria, art. 16-*bis* l.r. 23/2007, prevista dall’art. 40 della l.r. 19 dicembre 2008, n. 22 che ha consentito che la Consulta di garanzia statutaria operasse con i soli componenti nominati dall’Assemblea legislativa e limitatamente alle funzioni di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1 dell’art. 69 dello Statuto, stante – all’epoca dell’insediamento – l’assenza della normativa dedicata al Consiglio delle autonomie locali, oggi disciplinato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 13, a cui compete la nomina dei restanti componenti dell’organo di garanzia (ancora, al momento in cui si scrive, non nominati).

(7) Cfr. nota 3 per tutte le competenze stabilite dallo Statuto regionale. In particolare,

e delle proposte di legge di iniziativa popolare, nonché effettuare la presa d'atto dell'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e la definizione della modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi⁸.

Il primo provvedimento⁹ che la Consulta è stata chiamata a deliberare ha avuto per oggetto la decisione sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare *Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni*¹⁰.

Tale deliberazione non è solo da analizzare sotto il profilo meramente della decisione, nel caso di specie di ammissibilità, ma ha una sua rilevanza in quanto ha affrontato e risolto un contrasto apparente tra Statuto e legge regionale. Riprendendo i passaggi fondamentali della deliberazione si può osservare quanto segue.

Come emerge dalla delibera tale criticità – del contrasto apparente Statuto/legge – poteva, come è stato, essere superata cercando, come è doveroso secondo la Corte costituzionale a livello di Costituzione e quindi anche a livello di Statuto, una interpretazione delle disposizioni di legge conforme allo Statuto.

la Consulta esprime pareri che l'Assemblea legislativa potrà decidere di recepire o non recepire, apportando le eventuali modifiche al testo del provvedimento, ma il mancato recepimento dovrà essere motivato con un ordine del giorno. Oggetto di dibattito dei lavori preparatori è stato il passaggio riguardante il potere di sindacato di conformità statutaria sulla produzione legislativa della Regione. Si è preferito riconoscere esclusivamente ai consiglieri il potere di ricorrere alla Consulta e di consentirne l'esercizio nel periodo che intercorre tra l'approvazione finale di una legge (o regolamento) e la sua promulgazione. Il parere di conformità allo Statuto potrà essere chiesto dai singoli gruppi consiliari o da un quinto dei consiglieri regionali. La richiesta di parere potrà essere presentata solo dopo l'approvazione del provvedimento in aula ed entro 24 ore, prima della sua promulgazione da parte del Presidente della Regione. Tale istanza sospenderà la procedura legislativa e dovrà essere formulata in modo da indicare le disposizioni che si ritengono contrarie alle norme statutarie e le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate. La Consulta dovrà esprimersi entro 15 giorni.

(8) Decisamente un *unicum* al pari della "specialità" piemontese della possibilità della Commissione di garanzia di esprimere un parere sul carattere invasivo e lesivo dell'attribuzione regionale da parte di leggi o atti avente forza di legge dello Stato.

(9) Il primo provvedimento in assoluto è stato l'elezione del Presidente della Consulta di garanzia statutaria, ai sensi dell'art. 69, comma 7, dello Statuto e dell'art. 16-bis della l.r. 4 dicembre 2007, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, con decreto 10 gennaio 2009, n. 1.

(10) La questione è stata decisa con delibera 5 febbraio 2009, n. 2.

Lo Statuto nell'art. 69 dice che la Consulta adotta i provvedimenti ed esprime i pareri previsti da esso e dalla legge in materia di iniziativa popolare. Cioè la Consulta non adotta soltanto provvedimenti ma esprime anche pareri.

La deliberazione sulla ammissibilità prevista dall'art. 18 dello Statuto è chiaramente un provvedimento; egualmente provvedimento è la dichiarazione di inammissibilità per contrasto con le forme e le modalità di presentazione previste dalla legge regionale ad integrazione dello Statuto; ma la legge regionale può ben prevedere che la Consulta oltre che provvedimenti emani anche pareri in tema di iniziativa legislativa popolare.

Se esaminiamo la legge 23/2007 che, in attuazione dell'art. 69 dello Statuto, disciplina la Consulta di garanzia statutaria, e coordiniamo tale legge con la legge 34/1999 in tema di iniziativa popolare, come è doveroso essendo ambedue leggi di attuazione dello Statuto intorno al medesimo oggetto, vediamo che l'art. 11 della legge 23/2007 è intitolato "Pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum", ed il comma 1 dice che "La Consulta è chiamata ad esprimere pareri in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto". In questo caso addirittura la legge regionale tace dei provvedimenti e parla solo di pareri (ed anche questo, sul piano del linguaggio, non è pienamente conforme allo Statuto, il quale prevede chiaramente non solo pareri ma anche provvedimenti, e cioè atti con efficacia giuridica propria, modificativa delle situazioni giuridiche oggetto della decisione: provvedimento è sicuramente la decisione sulla ammissibilità o meno sia della proposta di iniziativa popolare sia sulla richiesta di referendum).

Bisogna allora concludere che sia la legge 34/1999 sia la legge 23/2007 hanno chiamato la prima provvedimenti quelli che talvolta sono provvedimenti e altre volte pareri, e la seconda pareri quelli che talvolta sono in realtà provvedimenti e altre volte sono veramente pareri.

Alla luce delle considerazioni svolte è facile concludere che le decisioni di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 6 della legge 34/1999 non sono provvedimenti ma pareri: la Consulta, in base allo Statuto, non può deliberare la non ammissibilità della proposta contraria alla lett. *a*) o *b*) del comma 1 dell'art. 6 della legge 34/1999, chiudendo definitivamente la procedura e quindi impedendo la raccolta delle 5.000

firme, ma può e deve dare un parere: parere che potrà influire sia sui promotori, i quali, convinti del parere, potranno non dare seguito alla iniziativa, evitando fatica, impegno e spese che verosimilmente saranno inutili perché il progetto è illegittimo, sia sugli elettori che, alla luce del parere, rifiuteranno la loro firma, sia infine sulla Assemblea legislativa che potrà, sulla base del parere, modificare il progetto togliendo la incostituzionalità o addirittura bloccare fin dall'inizio il procedimento legislativo evitando di perdere tempo su una proposta che, se approvata, sarebbe costituzionalmente illegittima¹¹.

Merita, poi, attenzione anche il punto sette della citata delibera, in particolare il passaggio secondo il quale il progetto di legge ad iniziativa popolare deve contenere, ai fini dell'ammissibilità, solo gli elementi necessari affinché successivamente gli esperti dei bilanci basandosi su questi elementi possano determinare l'onere finanziario. In sostanza, non è necessario che il progetto di legge ad iniziativa popolare indichi l'onere finanziario¹².

(11) In tale ambito è utile anche richiamare un passaggio del parere 2/2009 della Commissione di garanzia della Regione Piemonte, il quale affronta e scioglie il tema della differenziazione fra decisione e parere, in termini di come e quando: "Per quanto riguarda la competenza di questa Commissione, essa deve esprimersi 'sulle questioni tecnico-giuridiche e sull'applicazione al caso concreto' dello Statuto, della legge regionale 4/1973 e delle altre leggi nazionali e regionali investite dalla proposta di legge di iniziativa popolare. A differenza dei giudizi in materia di referendum abrogativo, non compete alla Commissione assumere la decisione ma soltanto esprimere il parere, destinato all'Ufficio di Presidenza ed al Consiglio regionale, sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta. Per quanto riguarda la ricevibilità, non spetta alla Commissione il controllo delle firme, ma solo il parere sulle questioni giuridiche prospettate dall'ufficio responsabile del procedimento amministrativo, la Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale - Settore Affari istituzionali e Organismi di partecipazione e garanzia, a ciò autorizzati con la richiesta del parere dell'Ufficio di Presidenza".

(12) Di diverso avviso le conclusioni della Consulta statutaria della Regione Liguria in merito alle valutazioni sull'ammissibilità del progetto di legge ad iniziativa popolare, peraltro sulla stessa materia (disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni). In particolare la delibera 15 dicembre 2008, n. 6 ha sancito la inammissibilità poiché il progetto in questione prevede nuove spese, senza quantificarle, così come non è prevista alcuna indicazione sulla copertura finanziaria delle stesse, in violazione del principio fondamentale in tema di finanza pubblica, di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, dell'art. 48 dello Statuto, nonché dell'art. 31 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 "Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari".

L'iter circa la validità della proposta di legge di iniziativa popolare *Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni* si è poi concluso con la delibera 29 ottobre 2009, n. 11 nel senso della non validità poiché le firme raccolte erano inferiori al limite di 5.000 come previsto dalla normativa regionale.

Merita una segnalazione anche la delibera 9 aprile 2009, n. 3 della Consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna con la quale si è approvato il regolamento provvisorio interno per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di garanzia statutaria¹³. Il regolamento ha ribadito che la Consulta è un organo autonomo e indipendente della Regione Emilia-Romagna e gode di autonomia regolamentare e organizzativa.

Particolare è, poi, la ricerca (risolta al comma 2 dell'art. 1) di una denominazione dei componenti della Consulta. I componenti della Consulta assumono il titolo di consultori¹⁴.

In questo semplice, e finale, richiamo al regolamento della Consulta, sono da sottolineare anche gli articoli: 7 (*Regime delle sedute e delle deliberazioni*)¹⁵; 9 (*Modalità di attuazione dell'art. 69, comma 1, lett.*

(13) Il Regolamento della Consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna risulta, fra tutti quelli ad oggi approvati, sicuramente uno fra i più completi e esaustivi sui vari profili organizzativi della Consulta. Tale conclusione è dettata anche dalla circostanza che un regolamento dettagliato si è reso necessario stante la competenza peculiare come sopra ricordato (cfr. nota 8).

(14) Il termine ha alcuni antecedenti storici (già nel Parlamento subalpino del 1857 vi è un resoconto stenografico che riporta il dibattito su un emendamento che introduceva una figura di supporto ad un Ministero con funzioni di consulenza chiamandolo, appunto, consultore legale).

(15) Art. 7 (*Regime delle sedute e delle deliberazioni*)

1. Le sedute della Consulta di norma non sono pubbliche, salvo che la legge non disponga diversamente o sia disposto diversamente dalla Consulta stessa.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione dei tre membri.
3. Le deliberazioni adottate dalla Consulta devono escludere ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale dell'Assemblea legislativa.
4. Le delibere sono valide se approvate con le seguenti modalità: *a)* all'unanimità o a maggioranza, salvo il caso previsto dalla lett. *b)*; *b)* nel caso uno dei tre consultori, diverso dal Presidente, si astenga e c'è parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente. In tutti gli altri casi la delibera è respinta.
5. Per decisione della Consulta che deve essere comunicata per legge agli interessati e agli organi regionali si intende il dispositivo, che può essere contestuale alla motivazio-

a) dello Statuto)¹⁶; 10 (*Presentazione della richiesta di provvedimenti di cui all'art. 69, comma 1, lett. b) dello Statuto*)¹⁷; 12 (*Poteri istruttori*)¹⁸.

ne. Qualora la motivazione non sia contestuale, l'atto deve essere depositato, ai sensi dell'art. 8, entro i successivi quindici giorni.

6. Di ogni seduta è redatto un verbale nel quale sono riportati i presenti, l'ordine del giorno, le deliberazioni ed eventuali comunicazioni e, per ogni questione trattata, il resoconto sommario del dibattito.

7. Il verbale è redatto da un funzionario della struttura regionale di ausilio della Consulta con funzioni di segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

8. Il processo verbale è portato all'approvazione della Consulta nella prima seduta utile successiva.

9. Il verbale di ogni seduta è portato a conoscenza dal Presidente della Consulta al Presidente dell'Assemblea legislativa ed all'Ufficio di Presidenza.

10. Ogni consultore ha facoltà di iscrivere e mettere a verbale la sua opinione dissenziente per quanto riguarda la deliberazione o anche concorrente rispetto alla deliberazione che, però, dissente per quanto riguarda la motivazione. Di tale opinione dissenziente o concorrente deve essere fatta menzione nel dispositivo della delibera a cui si riferisce. Alla stessa verrà data la medesima pubblicità della delibera, se l'opinione verrà depositata dall'interessato in forma scritta nei termini previsti dal precedente comma 5.

11. Le disposizioni adottate sulla base dei poteri attribuiti alla Consulta dall'art. 69 dello Statuto e dalla legge regionale 23/2007 sono sottoscritte dal Presidente e dal relatore o dal redattore, se diverso dal relatore.

(16) Art. 9. (*Modalità di attuazione dell'art. 69, comma 1, lett. a) dello Statuto*)

1. Nei casi previsti dell'art. 69, comma 1, lett. a) dello Statuto, la Consulta si riunisce entro 5 giorni dalla comunicazione resa dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge regionale 23/2007.

2. La Consulta nella prima riunione fissa il calendario delle consultazioni del Presidente dell'Assemblea legislativa, del Presidente della Giunta, dei singoli Assessori e dei Direttori generali della Regione e di ogni altra persona che sia utile ascoltare al fine dell'individuazione degli atti di ordinaria amministrazione e degli atti improrogabili.

3. La Consulta può individuare gli atti di cui ai commi precedenti progressivamente e con più deliberazioni successive, a seconda delle risultanze delle consultazioni svolte.

4. Le strutture amministrative regionali hanno l'obbligo di segnalare immediatamente quali atti o tipi di atti si rilevano improrogabili e quali atti non sono stati elencati tra quelli di ordinaria amministrazione. La Consulta delibera in merito a tali segnalazioni non oltre tre giorni dal loro ricevimento.

5. La Consulta conduce costantemente con i mezzi ritenuti più opportuni un'opera di conoscenza degli atti di ordinaria amministrazione previsti nel tempo dalle leggi regionali.

(17) Art. 10. (*Presentazione della richiesta di provvedimenti di cui all'art. 69, comma 1, lett. b) dello Statuto*)

1. Le richieste di provvedimenti, con allegate eventuali memorie, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 69, comma 1, lett. b) dello Statuto, e dalle leggi regionali

Rimane, infine, da comprendere e sviluppare, quale futuro, anzi quale ruolo svolgeranno gli organi di garanzia statutaria all'interno delle dinamiche istituzionali regionali e quale sarà il possibile utilizzo delle disposizioni programmatiche da parte degli organismi di garanzia statutaria. Restiamo in attesa, anche, delle altre decisioni dei nuovi organismi che si apprestano ad affrontare il loro cammino (Toscana e Abruzzo) e di quelli che, auspicabilmente, si affacceranno nel contesto regionale.

in materia di iniziativa popolare e referendum sono depositate e protocollate presso la segreteria della Consulta, che ne dà immediata comunicazione al Presidente e ai consultori.

2. I termini di cui allo Statuto e alle leggi regionali decorrono dalla data del protocollo, salvo se diversamente previsto.

3. La Consulta, al fine di valutare l'ammissibilità delle richieste, può riunirsi più volte, convocando le sedute secondo una tempistica che permetta di rispettare i termini previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali in materia.

4. Per ogni provvedimento richiesto alla Consulta viene designato tra i consultori un relatore, il quale riferisce alla Consulta sull'argomento e propone l'ipotesi di deliberazione.

5. La Consulta, con provvedimento motivato, dichiara inammissibile la richiesta in caso di mancanza dei requisiti previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali in materia.

(18) Art. 12. (*Poteri istruttori*)

1. La Consulta nello svolgimento delle sue funzioni può acquisire memorie e qualsiasi altro documento o atto utile per i lavori della Consulta.

2. La Consulta, per assicurare la completezza dell'istruttoria, può chiedere l'audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessati, nonché dei soggetti legittimati a richiedere le deliberazioni o loro delegati, nonché di ogni altro soggetto dalla Consulta ritenuto utile per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla legge regionale 23/2007 e dalle altre leggi regionali.

3. Nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni, alla Consulta sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento dell'Assemblea legislativa e dalla legislazione regionale vigente, alle commissioni assembleari di inchiesta.

4. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 – Commissioni assembleari d'inchiesta – del Regolamento dell'Assemblea legislativa.

